



UNIONE
BASSO GRUE-CURONE

Unione dei Comuni

di Viguzzolo, Volpedo, Sarezzano, Villaromagnano e Castellar Guidobono

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

(D.G.U. n.15 del 28/12/2012)

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni trasferite

Art. 5 – Attività non trasferite

Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 7 – Forme di consultazione

Art. 8 – Dotazioni organiche

Art. 9 – Beni strumentali

Art. 10 – Ripartizione delle spese

Art. 11 – Proventi contravvenzionali

Art. 12 – Recesso dall'Unione, revoca del Servizio, scioglimento dell'Unione

Art. 13 – Controversie

Art. 14 – Rinvio

Art. 15 – Norme transitorie

Art. 16 – Registrazione

All. A) risorse umane

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di marzo in Viguzzolo, nella sede della Unione Basso Grue - Curone con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- L'Unione di Comuni "Comunità Collinare Basso Grue - Curone" in persona del Presidente Stefano Arrigone, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni in Viguzzolo il quale interviene nel presente atto con riferimento ed autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;
- Il Comune di Castellar Guidobono in persona del ViceSindaco Sig. Carlo Marone, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castellar Guidobono, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;
- Il Comune di Viguzzolo in persona del Sindaco Sig. Luigi Butteri Rolandi domiciliato per la sua carica presso il Comune di Viguzzolo, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;
- Il Comune di Volpedo in persona del Sindaco Sig. Filippo Pio Caldone domiciliato per la sua carica presso il Comune di Volpedo, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;
- Il Comune di Sarezzano in persona del Sindaco Sig. Roberto Gastaldo domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sarezzano, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;
- Il Comune di Villaromagnano in persona del Sindaco Sig. Giuliano Guerci domiciliato per la sua carica presso il Comune di Villaromagnano, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 15 del 28/12/2012;

PREMESSO

- Che i Comuni di Castellar Guidobono, Volpedo, Sarezzano, Villaromagnano e Viguzzolo, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Basso Grue - Curone";
- Che i medesimi Enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- Che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 12 giugno 2006;
- Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- Che, a seguito di deliberazioni dei rispettivi organi, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative ai servizi di polizia locale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti nella loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni e il Sig. Stefano Arrigone nella sua qualità di Presidente della Unione Basso Grue – Curone,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento alla Unione Basso Grue - Curone delle funzioni di polizia locale, come elencate all'art.4 della presente convenzione, già in capo ai Comuni appartenenti all'Unione, i quali perdono ogni titolarità e competenza in materia. Con riferimento alla presente funzione l'Unione opera ai sensi dell'art.24, comma 6, lettera a) dello Statuto.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a) L'omogeneo ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali trasferite;
 - b) La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dei Comuni facenti parte dell'Unione;
 - c) L'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione.
2. La responsabilità del Servizio di Polizia Locale viene conferita con decreto del Presidente dell'Unione ad idoneo funzionario prestante servizio per l'Unione.
3. La sede operativa è stabilita nella sede di Viguzzolo, Piazza della Libertà 8.
4. Potranno essere istituiti uffici decentrati presso gli uffici dei Comuni appartenenti all'Unione per l'espletamento delle attività di cui all'art.4, previo formale concordamento con gli organi dell'Unione con riferimento a modalità e oneri.
5. L'utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione, sull'intero ambito territoriale deve prevedere, di norma, una distribuzione proporzionale degli agenti corrispondente in termini quantitativi, in linea di massima, al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati, tenendo anche conto delle esigenze degli Enti di minore dimensione demografica.
6. Previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, i servizi di Polizia possono essere convenzionati con altri Comuni non appartenenti all'Unione che ne facciano richiesta; in tal caso la convenzione dovrà regolare i rapporti economici tra gli Enti e definire tempi e modi di gestione del servizio associato, che non dovrà subire pregiudizi o limitazioni derivanti dalla convenzione con Enti non facenti parte dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite

1. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutte le attività di Polizia Locale specificate dall'art.3 della LR n.58/87.
2. In via esemplificativa i compiti relativi alle funzioni trasferite si possono così classificare:
 - Polizia Locale

- Polizia Commerciale
 - Polizia Amministrativa
 - Gestione e manutenzione della segnaletica stradale.
3. Tali compiti ricomprendono tra l'altro a titolo esemplificativo:
- Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale;
 - Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed antinfortunistica;
 - Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, telelaser, etilometro, t-red, emissioni, ecc.);
 - Servizi di educazione stradale per studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per extracomunitari;
 - Servizi di Polizia Commerciale, Edilizia e Igienico-Sanitaria
 - Servizi di polizia per il controllo del territorio e dell'Ambiente
 - Servizi di pattugliamento serale, notturno e festivo
 - Definizione fabbisogni segnaletica orizzontale e verticale, in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali
 - Acquisto segnaletica in base alle necessità e priorità rilevate
4. Le funzioni trasferite saranno esercitate in conformità al Regolamento di Polizia Locale dell'Unione e, sino alla sua approvazione, al Regolamento di Organizzazione del Servizio di Polizia Locale Convenzionato Basso Grue – Curone.
5. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dalla Unione Basso Grue-Curone.
6. Il personale della Polizia Locale dell'Unione è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dalla presente convenzione.
7. I provvedimenti dei singoli Comuni associati di assegnazione in via continuativa dell'arma si intendono estesi a tutto il territorio dell'Unione, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Locale.
8. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei comuni associati nell'esercizio dell'attività di vigilanza e viene esercitata attraverso l'espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Locale sopra elencati, nei termini previsti dalla Legge n°65/1986 e dalla Legge Regionale n°58 del 30-11-87 e s.m.i. e dalle normative che nel tempo disciplineranno la materia.

Art. 5 – Attività non trasferite

1. Non costituiscono oggetto della presente convenzione, e continueranno a essere svolte presso i rispettivi Comuni che ne conservano la competenza, le seguenti attività:
- provvedimenti del Sindaco da emanarsi in qualità di autorità locale attribuitegli nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 - Ordinanze sindacali contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
 - Coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

- provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data stabilita dalla Giunta dell'Unione ed ha durata sino al 31.12.2015.

Art. 7 - Forme di consultazione

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, al fine di avvalersi di una specifica competenza legale, tecnica e/o amministrativa, il Responsabile del Servizio.
3. L'Unione si impegna a rendere noti agli enti aderenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente gli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione relativi al servizio. In sede di approvazione del conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Servizio competente ed il Responsabile del Servizio Finanziario.
4. La Giunta dell'Unione, con riferimento al servizio di Polizia Locale ha le seguenti competenze:
 - fornisce indirizzi per la designazione del responsabile del servizio associato, la cui formale nomina spetta al Presidente dell'Unione;
 - approva il piano annuale per gli indirizzi di gestione del servizio;
 - esprime il proprio parere in ordine all'eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni;
 - determina, ove non disponibili risorse finanziarie proprie dell'Unione, la quota a carico di ciascun Ente per il pagamento delle spese di funzionamento e per gli acquisti di beni mobili ed immobili con vincolo di destinazione all'attività associata, ivi compresi gli investimenti assistiti con contributo a carico dello Stato o della Regione;
 - definisce con apposito verbale, in caso di risoluzione della presente convenzione, l'assegnazione dei beni mobili ed immobili acquistati con espresso vincolo di destinazione all'attività associata, con le modalità di cui al successivo articolo 9.
5. In caso di contrazione di mutui da parte dell'Unione, finalizzati all'acquisto di beni, servizi o realizzazione di lavori connessi alle funzioni di cui alla presente convenzione, il cui importo superi €.100.000,00 (centomila/00), è richiesto l'indirizzo favorevole da parte dell'Organo Esecutivo di tutti i Comuni aderenti.

Art. 8 - Dotazione organica

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4 i Comuni conferiscono il personale di cui all'elenco allegato sub A), secondo le percentuali e con le modalità ivi indicate a fianco di ciascun soggetto. Eventuali variazioni del personale conferito vengono approvate dalla Giunta dell'Unione e comunicate ai Comuni aderenti.
2. I Comuni che non conferiscono, o conferiscono solo in parte, il proprio personale di polizia locale non possono comunque continuare ad espletare in proprio il suddetto servizio. In caso

di ritardato conferimento del personale, come elencato nell'elenco sub A), il Comune inadempiente (Ente di provenienza) è tenuto al versamento all'Unione di un importo pari al costo complessivo, comprensivo di oneri riflessi, del dipendente non trasferito, sino alla data del trasferimento. Le condizioni economiche da osservarsi in caso di mancato conferimento di personale o di cessazione del personale in servizio sono concordate tra Comune interessato ed Unione ed approvate con delibera Consiliare dei due Enti.

3. Gli Enti concordano che il Comune di Villaromagnano sia esonerato dal trasferimento di personale di polizia locale, non avendone disponibilità in dotazione organica.
4. Il personale conferito dipende funzionalmente dal Presidente dell'Unione.
5. Il Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui alla Legge 65/86 e L.R.58/87 e s.m.i.
6. Ha altresì il compito di:
 - recepire le direttive generali del Presidente dell'Unione ed elaborare i piani operativi;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
 - relazionare periodicamente almeno ogni anno, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o gli venga richiesto dal Presidente o da uno dei Sindaci, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.
6. Con apposito Regolamento verrà disciplinata l'articolazione del Servizio unificato di Polizia locale.
7. Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'Unione. In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico applicato dall'Ente di provenienza.

Art. 9 - Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione agli agenti di Polizia Municipale dei comuni aderenti all'Unione, specificati da ciascun Comune nelle singole deliberazioni di trasferimento del servizio di polizia locale all'Unione, vengono assegnati in uso al Servizio Unificato di Polizia Locale dell'Unione e assunti in carico dall'Unione stessa che si assume tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, imposte, tasse ed eventuale sostituzione degli stessi.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di recesso o esclusione di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione sono riconsegnati all'Ente proprietario nello stato in cui si trovano, ove essi non siano stati soggetti a perimento in conseguenza dell'uso. In tale ultimo caso nulla è dovuto al Comune recedente. Sui beni acquistati dall'Unione successivamente alla stipula della presente convenzione il Comune recedente o escluso non può vantare invece alcun diritto o indennizzo.
3. Per ciò che concerne l'immobile conferito con la presente convenzione quale sede operativa del Servizio di Polizia Locale, fermo restando che rimangono in capo all'Unione tutte le spese relative a utenze, manutenzione ordinaria, straordinaria, imposte, tasse, ecc., viene riconosciuto al Comune di Viguzzolo, in qualità di proprietario dell'immobile un canone annuale concordato in €.1.200,00 (milleduecento/00), aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT, posto a carico dell'Unione.
4. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipula, con espresso vincolo di destinazione all'attività associata,

vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d'acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e succ. mod. ed int.

5. Detti beni, previo verbale di accordo approvato dalla Giunta dell'Unione, vengono assegnati in proprietà a ciascun Ente, con obbligo del rimborso alle controparti della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto ed alla eventuale contribuzione statale o regionale.
6. In tutti i casi, in difetto di accordo provvede, con efficacia vincolante per tutti gli Enti, il Presidente liquidatore.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

1. I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio Unificato di Polizia Locale, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri, contributi regionali e fondi trasferiti dai Comuni.
2. Le spese relative agli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale sono poste a carico dell'Unione.
3. Tutte le altre spese (vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e tutto quanto posto a disposizione del Servizio) sono sostenute dall'Unione ed, in caso di occorrenza di fondi, ripartite tra i Comuni in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune, determinato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Art. 11 - Proventi contravvenzionali

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti attinenti alle funzioni trasferite, già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall'Unione e utilizzati per le spese di gestione del servizio di Polizia Locale nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Unione annualmente utilizza una quota di tali proventi per finanziare interventi di miglioramento della viabilità e della circolazione stradale nei Comuni aderenti ed, in generale, per le finalità di cui all'art.208 del Codice della Strada, commi 4 e 4 bis, secondo le determinazioni adottate annualmente dalla Giunta dell'Unione sulla base dei seguenti criteri:
 - Suddivisione degli interventi tra i Comuni nel rispetto delle proporzioni di partecipazione alle spese di cui all'art.10 comma 3;
 - Utilizzo delle somme per interventi programmati sulla base delle indicazioni provenienti dai competenti organi delle Amministrazioni interessate;
 - Considerazione delle effettive capacità di spesa dell'Unione per ciascun esercizio finanziario.
3. Ove non sia possibile far fronte alle spese di funzionamento del servizio per carenza di fondi, la Giunta dell'Unione, previa approvazione di motivata relazione inerente la carenza di risorse per il finanziamento dei servizi istituzionali, potrà deliberare la diminuzione della quota da utilizzare ai fini del comma precedente, ovvero azzerarla, sempre nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge.

Art. 12 Recesso o esclusione dall'Unione, revoca del Servizio, scioglimento dell'Unione

1. La materia è disciplinata dallo Statuto dell'Unione e dal disposto del presente articolo e del precedente art.9.
2. In ogni caso il Comune recedente o escluso non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni acquistate dall'Unione con fondi propri o con l'ausilio di contributi statali, regionali o provinciali.
3. In caso di recesso o esclusione di un Comune dall'Unione o scioglimento dell'Unione, ovvero di revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente del/dei Comune/i ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative, il trattamento giuridico ed economico e le mansioni esercitate al momento della sua stipula, fatti salvi i diritti acquisiti inerenti le eventuali progressioni orizzontali e verticali.

Art. 13 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione, anche nei casi di insorgenza di problematiche connesse a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed in modo da consentire il giusto ed equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione secondo le modalità di cui al primo comma, le controversie saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; un altro dalla Giunta dell'Unione; il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tortona.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno secondo diritto, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, al T.U.E.L., alle leggi disciplinanti la materia connessa alle funzioni trasferite, ed, in generale, alla normativa vigente.

Art. 15 – Norme transitorie

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione e relativo armamento si applica la normativa in vigore presso il Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n.16 articoli su n.9 pagine scritte per intero e fin qui della presente e dall'allegato A), sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Basso Grue - Curone

IL PRESIDENTE (*Stefano Arrigone*)

Per il Comune di Castellar Guidobono

IL VICE SINDACO (*Carlo Marone*)

Per il Comune di Viguzzolo

IL SINDACO (*Luigi Butteri Rolandi*)

Per il Comune di Volpedo

IL SINDACO (*Giancarlo Filippo Pio Caldone*)

Per il Comune di Sarezzano

IL SINDACO (*Roberto Gastaldi*)

Per il Comune di Villaromagnano

IL SINDACO (*Giuliano Guerci*)

RISORSE UMANE ADDETTE ALLA FUNZIONE

Nominativo	Categoria e posizione economica	Profilo professionale	Ente di provenienza	Modalità di trasferimento	Percentuale di trasferimento all'Unione
TASSO Renato	C.5	Agente Polizia Locale	Comune di Viguzzolo	Mobilità presso Unione	100%
MURATORE Sergio	C.4	Agente Polizia Locale	Comune di Viguzzolo	Mobilità presso Unione	100%
NICOLINI Luciano	C.5	Agente Polizia Locale	Comune di Castellar Guidobono	Mobilità presso Unione	100%
CALLEGHER Roberto	C.5	Agente Polizia Locale	Comune di Volpedo	Mobilità presso Unione	100%
GULMINETTI Paolo	C.5	Agente Polizia Locale	Comune di Sarezzano	Mobilità presso Unione	100%